

REGOLAMENTO (CEE) N. 2670/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1970

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967 ⁽⁴⁾, e dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽⁵⁾, che definisce, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in virtù degli stessi testi, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste e

dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁶⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 1052/68 dei prezzi e delle quantità di prodotti ritenuti per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo ; che sembra dunque opportuno prendere in considerazione, così come è stato previsto per la determinazione dell'elemento mobile, la media dei prelievi applicabili ai prodotti di base durante un periodo rappresentativo costituito dai 25 primi giorni del mese precedente quello dell'esportazione, e modificare successivamente tale media in funzione del prezzo di entrata dei prodotti di base in vigore nel mese dell'esportazione ; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1052/68 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 ⁽⁷⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'importo dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base ;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo ; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto ; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

si propone di fabbricare ; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale ; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato ;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione ; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, la poca importanza della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono

rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽¹⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, e soggetti al regolamento (CEE) n. 1052/68, sono fissate all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ⁽¹⁾	4,229
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) ⁽¹⁾	2,614
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso ⁽¹⁾	3,087
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) ⁽¹⁾	1,749
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso ⁽¹⁾	4,306
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ⁽¹⁾	3,660
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) ⁽¹⁾	2,664
11.01 F	Farina di riso	4,634
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ⁽¹⁾	4,229
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) ⁽¹⁾	2,614
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % ⁽¹⁾	3,087
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) ⁽¹⁾	1,749
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	4,306
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso ⁽¹⁾	3,660
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) ⁽¹⁾	2,664
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,634
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) ⁽²⁾	5,083
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ⁽²⁾	4,101
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) ⁽²⁾	3,332
11.02 B IV a)	Avena spuntata	1,544
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % ⁽²⁾	2,744

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) ⁽²⁾	1,749
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) ⁽³⁾	5,126
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽³⁾	1,749
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	3,000
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,197
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	2,614
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	1,749
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	2,745
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,083
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,197
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	4,229
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	2,614
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	3,430
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	2,744
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	1,749
11.02 E V	Fiocchi di granturco	2,745
11.02 E VI	Fiocchi di riso	4,459
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,246
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,673
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,870
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,627
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	4,562
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	3,409
11.07 B	Malto torrefatto	3,973
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	1,914

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso ($N \times 6,25$)	3,480
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	0,819
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,819
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	0,819
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0,819
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,819

(¹) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(²) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(³) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(⁴) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti :
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron ;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.